

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1223)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIERACCINI, FORMICA, AVEZZANO COMES e FERRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1970**

Modificazione dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

ONOREVOLI SENATORI. — La legge concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, recentemente approvata, contiene una disposizione, l'articolo 2, destinata a provocare gravi conseguenze sullo sviluppo turistico. Palesi ragioni di opportunità politica hanno indotto a non sollevare il problema nel corso dell'iter parlamentare, di per sé già sufficientemente faticoso, della legge predetta. Il presente disegno di legge intende provvedere alla necessaria correzione con la dovuta sollecitudine.

Il rammentato articolo 2 disciplina l'imposta regionale sulle concessioni statali e stabilisce che questa possa essere fissata dalle Regioni in un ammontare triplo rispetto al canone di concessione. La disposizione, per la parte in cui riguarda le concessioni di arenili destinati ad uso balneare e turistico, potrà determinare a carico dei concessionari oneri insostenibili.

Com'è noto, i canoni in questione vennero rivalutati con la legge 21 dicembre 1961, numero 1501, e l'effetto di ciò fu talmente de-

leterio sull'espansione turistica da indurre le competenti amministrazioni ad una interpretazione restrittiva della nuova disciplina per tutto il periodo che va dal 1961 al 1968. Ora i canoni si sono stabilizzati sui nuovi livelli e, per concorde riconoscimento, sono ad un punto non valicabile senza mettere a repentaglio la competitività delle nostre spiagge, già ridotta per la forte concorrenza degli altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Ben si comprendono, perciò, gli effetti che deriverebbero dalla quadruplicazione degli oneri di esercizio, insita nella disciplina che è stata appena approvata. Di ciò ha dimostrato del resto piena consapevolezza il Governo in carica, il quale, attraverso dichiarazioni del Ministro delle finanze e del Ministro della marina mercantile rilasciate prima che si concludesse la discussione parlamentare della legge, ha condiviso l'opportunità di un sollecito riesame del problema.

Si aggiunga poi che ad un tale riesame si può provvedere senza alterare in misura rilevante (e forse senza alcuna alterazione)

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la dotazione finanziaria che si intende assicurare alle Regioni, perchè gli stessi calcoli sul punto si sono rivelati bisognosi di un più attento approfondimento. La tabella allegata alla relazione del disegno di legge governativo da noi approvato prevedeva infatti che dall'imposta in questione le Regioni dovessero trarre un gettito complessivo di lire 600 milioni annui, laddove da fonti diverse risulta che l'attuale gettito dei canoni

per la concessione del demanio marittimo raggiunge i tre miliardi annui, di cui due dovuti agli arenili destinati ad uso balneare e turistico.

Ciò dimostra che la modificazione proposta con il presente disegno di legge merita la più attenta considerazione da parte del Parlamento. Lo sottoponiamo a voi nella certezza che si arriverà così ad una sollecitata, adeguata soluzione.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per la attuazione delle Regioni a statuto ordinario, è sostituito dal seguente:

« L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche e di quelle aventi ad oggetto arenili destinati ad uso balneare e turistico ».